meta cooperativa socialeonlus Servizi Sociali, Educativi e Culturali

# 1. OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA O PREZZO PIÙ BASSO?

# 2. IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE.

*A cura di Augusto Donati*

# RIFERIMENTO NORMATIVO:

- il 20 maggio 2017 è entrato in vigore il **correttivo appalti (d.lgs 56/2017)** che ha apportato alcune modifiche al **codice appalti (d.lgs 50/2016)**
- **ANAC linee guida n. 2**, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa"
- **ANAC linee guida n. 4** approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al d.lgs n. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018 «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»

- L'attività di elaborazione dei criteri di valutazione, che precede l'avvio della procedura di gara, concorre a definirne la strategia ed è determinante ai fini di una selezione delle offerte improntata alla concorrenza e al soddisfacimento delle esigenze perseguite dalle stazioni appaltanti.

- La scelta del criterio di aggiudicazione, la definizione dei criteri di valutazione, dei metodi e delle formule per l'attribuzione dei punteggi, la determinazione dei punteggi stessi debbano svilupparsi nel corso della vita iniziale dell'appalto, dalla programmazione alla predisposizione della documentazione di gara. In questa fase l'amministrazione deve individuare i risultati attesi dall'affidamento e definire la strategia per raggiungere tali risultati.

- L'idea è che, di regola, esiste un trade-off tra costo e qualità della prestazione e che l'amministrazione debba provare a definire un livello minimo accettabile e, attraverso la gara, cercare quei miglioramenti che il mercato è in grado di offrire. Poiché i miglioramenti possono riguardare sia il prezzo che la qualità, la scelta dei criteri di valutazione e i relativi punteggi devono riflettere le preferenze dell'amministrazione al riguardo.

Fonte: quotidianopa.leggiditalia.it di Federico Gavioli

# ART. 95. (CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO)

## Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

**c. 3.** Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera*

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di pari o superiore a 40.000 euro

*I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto

## Criterio del minor prezzo

**c. 4.** Il criterio del minor prezzo (massimo ribasso) può essere usato solo nei seguenti casi:

a) per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie sulla base del progetto esecutivo

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato

c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, (anche se riferiti a servizi ad alta intensità di manodopera servizi sociali, ristorazione)

Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione col criterio del minor prezzo devono comunque dare un'adeguata motivazione.

Con le modifiche introdotte, **dall'1 gennaio 2018**, **le soglie di applicazione di cui all'articolo 35**, comma 1 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 sono le seguenti:

a) **euro 5.548.000** per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;

b) **euro 144.000** per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali;

c) **euro 221.000** per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali;

d) **euro 750.000** per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX (servizi sanitari, servizi alberghieri e di ristorazione)

**c. 10-bis.**

La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.

**c. 14-bis. in caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta.**

**Rif. T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. I, sentenza n. 105 pubblicata l'1 febbraio 2018**

La sentenza in commento ha chiarito l'ambito di applicazione ed i limiti della disposizione prevista al comma 14-*bis* dell'art. 95 Codice Appalti che, introdotto dal c.d. decreto correttivo: *la vicenda sottesa alla decisione del Collegio muove dal ricorso presentato da un operatore economico avverso, fra gli altri atti della procedura aperta per l'affidamento di servizi cui aveva partecipato, la valutazione dell'offerta economica dell'aggiudicatario effettuata dalla stazione appaltante che, a suo dire, avrebbe illegittimamente valorizzato elementi aggiuntivi presenti nell'offerta di quest'ultimo rispetto a quanto previsto dalla* lex specialis.

*Il Collegio, nel decidere la controversia, ha quindi preliminarmente dovuto delineare l'ambito di applicazione della disposizione introdotta dal decreto correttivo chiarendo che la norma si applica, giusta il suo tenore letterale, ai soli appalti di lavori. La norma [appare] coniata con precipuo riferimento agli affidamenti di lavori, come risulta dal letterale richiamo ad* ***"opere aggiuntive"*** *rispetto a quanto previsto nel "****progetto esecutivo****" a base d'asta* mentre sarebbero esclusi dal suo ambito di applicazione gli appalti di servizi *viceversa [appare] difficilmente applicabile agli appalti di servizi, in relazione ai quali non è di regola predicabile l'offerta di "opere aggiuntive", o l'esistenza di un "progetto esecutivo" posto a base d'asta.*
*In ogni caso, l'applicazione analogica della norma in esame al campo degli appalti di servizi dovrebbe comportare la sua riformulazione interpretativa nel senso che "le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di servizi aggiuntivi rispetto a quanto previsto nel progetto a base d'asta".*

**CONCLUSIONE: l'art. 95, comma 14-bis, si applica solo ai lavori dal momento che sono menzionate "opere aggiuntive" e il "progetto esecutivo"**

# QUALITÀ O PREZZO PIÙ BASSO?

ovvero appalti affidati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ma in realtà il prezzo è il criterio più rilevante tra quelli che concorrono a selezionare l'offerta migliore

1) formula attribuzione del punteggio dell’offerta economica
2) attribuzione dei punteggi per l’offerta tecnica

# FORMULE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

(riferimento "Linee guida n. 2, di attuazione del D.Lgs n.50/2016, in materia di Offerta economicamente più vantaggiosa approvate il 21.09.2016)

**TUTTE LE FORMULE DEVONO RISPETTARE QUANTO SEGUE:**

Il punteggio minimo, pari a zero, è attribuito all'offerta che non presenta sconti rispetto al prezzo a base di gara, mentre il punteggio massimo all'offerta che presenta lo sconto maggiore.

# FORMULE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

**Interpolazione lineare:** $V_{(a)i} = R_a/R_{max}$

dove:

$R_a$ = valore ribasso offerto dal concorrente
$R_{max}$ = valore ribasso dell'offerta più conveniente

Tale metodo di calcolo presenta l'inconveniente, più volte evidenziato, di poter condurre a differenze elevate anche a fronte di scarti in valore assoluto limitati; ciò si verifica quando il ribasso massimo rispetto al prezzo a base di gara è contenuto.

**Formula bilineare**:

Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia

Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]

Il vantaggio della formula bilineare è quello di scoraggiare offerte con ribassi eccessivi (poiché ricevono un punteggio incrementale ridotto) e di limitare l'inconveniente evidenziato per il metodo dell'interpolazione lineare.

# FORMULE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Oltre ai metodi sopra descritti, le stazioni appaltanti **possono utilizzare altri sistemi per il calcolo** del punteggio, purché vengano rispettati i criteri sopra evidenziati (ovvero punteggio nullo per l'offerta che non presenta sconti e punteggio massimo per l'offerta con lo sconto più elevato) e i metodi siano esplicitati nel bando o nella lettera di invito.

**Punteggio** = **punteggio massimo X prezzo migliore / prezzo in esame**

**È possibile assegnare al prezzo un punteggio particolarmente basso (o nullo)** o prevedere una metodologia di calcolo tale da azzerare di fatto la componente prezzo, attualmente tale possibilità è ammessa **dall'art. 95, comma 7, del Codice, secondo il quale è possibile competere esclusivamente sulla qualità** (*L'elemento relativo al costo può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi*).

# ESEMPIO. TARIFFA ORARIA A BASE D'ASTA: € 22,00

| Concorrente | punteggio massimo | ribasso | prezzo offerto € | punteggio 1 | punteggio 2 | punteggio 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giallo | 30 | 7% | 20,46 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Verde | 30 | 5% | 20,90 | 21,43 | 27,00 | 29,37 |
| Arancione | 30 | 3% | 21,34 | 12,86 | 19,13 | 28,76 |
| Azzurro | 30 | 1% | 21,78 | 4,29 | 6,37 | 28,18 |

# ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER L'OFFERTA TECNICA

## Esagerata rilevanza ai servizi migliorativi o alle ore aggiuntive offerte

| Criterio | Punti |
|---|---|
| 1. Innovazioni organizzative proposte attraverso **l'implementazione di ulteriori attività senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante.** | 40 |
| 2. Modalità di flessibilità organizzative proposte in riferimento agli specifici problemi dell'utenza seguita | 8 |
| **3. Numero di ore di formazione che si intendono realizzare** | **10** |
| 4. Modulistica che si intende utilizzare per la gestione del servizio oggetto del presente appalto | 8 |
| 5. Modalità' di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza | 7 |
| 6. Modalità di monitoraggio e valutazione | 7 |
| **TOTALE** | **80** |

# PRINCIPIO DI ROTAZIONE

## Art. 36. (contratti sotto soglia)

c. 1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture **di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30***, comma 1, 34 e 42, **nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti** e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50 (clausola sociale).

**i principi definiti dall'art. 30, comma 1, del codice dei contratti:* ***economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità***

**C. 2.** fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti **procedono all'affidamento** di lavori, servizi e forniture di **importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità**:

a) **per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto** anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno **dieci operatori economici per i lavori,** e, **per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici** individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, **nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;**

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, **nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,** individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a).

**c. 7.** L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale.

## CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, SENTENZA DEL 13.12.2017, N. 5854

Il principio di rotazione – che per espressa previsione normativa deve orientare le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da consultare e da invitare a presentare le offerte – trova fondamento nella esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento).

Pertanto, anche al fine di ostacolare le pratiche di affidamenti senza gara ripetuti nel tempo che ostacolino l'ingresso delle piccole e medie imprese e di favorire, per contro, la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, **il principio in questione comporta, in linea generale, che l'invito all'affidatario uscente riveste carattere eccezionale.**

Per l'effetto, ove la stazione appaltante intenda comunque procedere all'invito di quest'ultimo, dovrà puntualmente **motivare tale decisione**, facendo in particolare riferimento **al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento** (in tal senso, cfr. la delibera 26 ottobre 2016, n. 1097 dell'Autorità nazionale anticorruzione, linee guida n. 4).

# TAR LOMBARDIA MILANO SEZ. IV 9/2/2018, N.380

Il TAR ha infatti affermato che la predetta norma impone il rispetto di un criterio "di rotazione degli inviti" che **non implica un divieto assoluto di invito del gestore uscente**, non assurgendo il principio di rotazione a regola inderogabile.

Si tratta di una conclusione che si innesta nel solco di una corposa giurisprudenza (cfr. anche TAR Toscana, Sez. II, 12.6.2017, n. 816; TAR Veneto, Sez. I, 26.5.2017, n. 515) che ritiene **il principio di rotazione strumentale a quello di concorrenza**.

In particolare il principio di rotazione "pur essendo funzionale ad assicurare un certo avvicendamento delle imprese affidatarie, non ha una valenza precettiva assoluta per le stazioni appaltanti, sì che, a fronte di una normativa che pone sullo stesso piano i principi di concorrenza e di rotazione, la prevalente giurisprudenza si è ripetutamente espressa nel senso di **privilegiare i valori della concorrenzialità e della massima partecipazione**, per cui in linea di massima non sussistono ostacoli ad invitare anche il gestore uscente del servizio a prendere parte al nuovo confronto concorrenziale.

(in questi termini: Consiglio di Stato, Sez. VI, 28.12.2011, n. 6906; TAR Napoli, II, 08.03.2017 n. 1336; TAR Lazio, Sez. II, 11.03.2016 n. 3119).

# CONSIGLIO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA REGIONE SICILIA SENTENZA DEL 12.04.2017 N. 188

Si controverte sulle modalità di declinazione del principio di rotazione. Di questo principio sono note al Collegio applicazioni pratiche differenti, quando non addirittura antitetiche.

Secondo una chiave più restrittiva, il principio comporterebbe l'obbligo per la stazione appaltante di non invitare il precedente affidatario dell'appalto, una volta concluso, alla nuova procedura senza gara avviata per la medesima o analoga commessa (Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, determinazione 2/2011 e da ultimo Tar Lombardia, Milano, IV, 1594/2016).

A questa lettura del principio di rotazione, che finisce per avere per un effetto escludente per il gestore uscente, se ne contrappone un'altra che vi scorge invece un criterio solamente relativo, comunque cedevole rispetto al principio della massima partecipazione. In questa seconda chiave, il principio di rotazione sarebbe posto a tutela dei soggetti pretermessi piuttosto che degli operatori economici invitati alla procedura negoziata (Tar Lombardia, Brescia, II, 1325/2015).

Ad una tesi tendenzialmente escludente che impone all'amministrazione di motivare le ragioni per le quale ritenga di estendere l'invito anche al gestore uscente; se ne contrappone un'altra che, muovendo da una regola opposta di inclusione, impone, invece, di motivare la scelta di non interpellare anche il vecchio affidatario.

Così ricostruito il dibattito, il Collegio osserva come la principale ragione invocata a sostegno delle declinazioni più morbide del principio di rotazione è quella che riguarda proprio **la tutela della concorrenza.**

**Si afferma infatti che far derivare dal criterio della rotazione una regola di non candidabilità per il gestore uscente entrerebbe in rotta di collisione con i principi del Trattato**.

# PRINCIPIO DI ROTAZIONE: CONSIDERAZIONI

- escludere dalla possibilità di partecipare ad una procedura negoziata o, al limite, ad un affidamento diretto il precedente affidatario potrebbe essere controproducente per la stazione appaltante, che potrebbe vedersi privata della possibilità di ricorrere alle prestazioni di **un operatore economico che si è comportato in modo corretto ed efficiente**.

- l'operatore economico, poiché sa che non potrà essere riconfermato, **avrà minori incentivi a un comportamento corretto;**

- l'esclusione da successivi inviti o dalla possibilità di un affidamento diretto di **un soggetto non aggiudicatario di una precedente gara alla quale, tuttavia, ha partecipato**, rischia di penalizzare fortemente le imprese.

- Gli operatori economici, **sapendo di giocare l'unica chance** (almeno per un certo periodo di tempo) di potersi aggiudicare un contratto con una determinata stazione appaltante, saranno indotti a formulare offerte molto competitive, con il rischio di non poter assicurare in fase di esecuzione contrattuale quanto offerto in sede di gara (offerte anomale).

- La mancata considerazione delle imprese già invitate alle gare precedenti per successivi inviti potrebbe, specie nel caso di elenchi non molto lunghi, **rendere prevedibile il nominativo degli operatori economici da invitare nelle successive procedure**, con rischi per la concorrenza in gara.

- Occorre valutare di come **tener conto del valore degli affidamenti nell'attuazione del principio di rotazione.** I contratti sotto soglia comunitaria possono essere di importo molto differente tra loro, passando da contratti di modico valore a contratti che raggiungono il valore limite della soglia. L'operatore economico che è invitato a partecipare alla procedura per l'affidamento di un contratto di modico valore potrebbe, quindi, vedersi pregiudicata la possibilità di essere invitato a presentare offerta per l'aggiudicazione di un contratto di ben più considerevole importo, laddove il precedente invito impedisca inviti per le gare successive. Il riconoscimento di pari opportunità, sotteso al principio di rotazione, dovrebbe presupporre parità di valore della chance concessa.

**ANAC linee guida n. 4** approvate dal consiglio dell'autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al d.lgs n. 56/2017 con delibera del consiglio n. 206 del **01.03.2018**

*«Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»*

La regolazione del principio di rotazione è stata attuata nei paragrafi 3.6 e 3.7 delle Linee Guida aggiornate, all'interno della sezione dedicata ai principi comuni delle acquisizioni sotto soglia.

- il par. 3.6 è dedicato ai presupposti oggettivi di funzionamento del principio,
- il par. 3.7 disciplina la deroga alla rotazione, sia per quanto concerne la posizione dell'affidatario che per quella dell'operatore invitato.

- **la rotazione opera in caso di commessa precedente rientrante nel medesimo settore merceologico di quella di cui trattasi;** (*l'applicazione della rotazione deve scattare non solo in presenza di commesse perfettamente identiche, ma anche per appalti afferenti a settori merceologicamente "analoghi"*)

- **la rotazione opera laddove la stazione appaltante, per obbligo o per scelta, delimiti il numero di operatori economici invitati alla gara;** *la rotazione non opera in relazione ad affidamenti attivati tramite procedure ordinarie, o comunque aperte al mercato (es. indagini di mercato/consultazione di elenchi), nelle quali manchi del tutto la limitazione del numero di operatori invitati (ad es. la stazione appaltante invita a presentare offerta tutti gli operatori che hanno manifestato interesse ad uno specifico appalto). La rotazione presuppone, in effetti, la scelta della stazione appaltante di selezionare/delimitare il numero degli operatori cui attingere per gli inviti, talché non appare invocabile nelle procedure nelle quali siano invitati tutti i soggetti che ne facciano richiesta.*

*la rotazione si applica anche laddove l'affidamento diretto (o l'invito) siano rivolti ad un operatore economico selezionato, in precedenza, con procedura aperta, e finanche con procedura negoziata;*

- **la rotazione può operare all'interno di fasce di valore degli affidamenti, da prevedere in apposito regolamento a cura della stazione appaltante;** *La rotazione si applicherà solo agli affidamenti, di contenuto identico o analogo, che si collocano all'interno della stessa fascia.*

- **la rotazione comporta la non "riutilizzabilità" del contraente uscente, salvo casi eccezionali;** *delimitare in senso oggettivo la portata della deroga per contrastare possibili fenomeni di abuso, si è ritenuto di modificare il contenuto della disposizione che regola il tema, dando preminenza all'elemento della ristrettezza di operatori sul mercato, che assurge, quindi, a requisito preliminare di ammissibilità della deroga. Solo laddove sia riscontrata l'esistenza di oggettive ragioni che possano condurre a rischi di scarsa competizione, allora la stazione appaltante potrà richiamare il contraente uscente. In altri termini, si è ritenuto opportuno evidenziare che l'eccezionalità va ricercata dapprima in condizioni esterne alle valutazioni della stazione appaltante.*

- **la rotazione comporta la non "riutilizzabilità" dell'operatore economico invitato e non affidatario, salvo deroga motivata;** *al paragrafo 3.7 delle Linee Guida aggiornate, con riguardo all'operatore economico in precedenza invitato alla procedura e non affidatario, si è prevista la necessità di motivazione dell'affidamento/reinvito fondata sulla ragionevole aspettativa delle qualità dell'operatore. Manca in tale caso il requisito dell'eccezionalità, previsto per il contraente uscente, e al contempo la motivazione può risiedere in fattori interni al processo valutativo della stazione appaltante.*

- **la rotazione è derogabile motivatamente per gli affidamenti infra 1.000 euro**

Analisi della quantità di mancati reinviti cui sottostanno, in linea di principio, gli operatori economici consultati.

*Nelle Linee Guida aggiornate, al par. 3.6, allorché sono delineati i presupposti della rotazione, si fa riferimento al "precedente" affidamento/procedura selettiva, talché se ne deve dedurre che* ***il principio di rotazione non osta a che l'operatore economico, passato un turno, possa essere rimesso in gioco****.*